

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 18/2004****del 19 marzo 2004****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2003 del 5 dicembre 2003 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/76/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la Direttiva 2003/77/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato nel modo seguente:

- 1) Al punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— **32003 L 0076**: direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29).»
- 2) Al punto 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
«— **32003 L 0077**: direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).»
- 3) Al punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) prima del testo dell'adattamento è inserito quanto segue:
«, modificata da:
— **32003 L 0077**: direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).»

*Articolo 2*I testi delle direttive 2003/76/CE e 2003/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 88 del 25.3.2004, pag. 41.⁽²⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29.⁽³⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND
